



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI**

IL PROCURATORE

Prot. n. 24 Disp. di Servizio

Rieti, 10 gennaio 2022

DEL 11/01/2022

**AI SIGNORI SOSTITUTI
AI SIGNORI VICE PROCURATORI ONORARI
A TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI POLIZIA GIUDIZIARIA
AL TECNICO INFORMATICO SIGNOR GIANNI RENZI
AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA
sede**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
AL SIGNOR MEDICO COMPETENTE
loro sedi**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Viste tutte le disposizioni normative e le linee-guida governative funzionali al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visti, in particolare, i precedenti d.l. 52/2021, il d.l. 127/2021, il d.l. 139/2021 tutti recanti misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

Visto il d.l. 24 dicembre 2021, n.221 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al **31 marzo 2022**;

Visto, in particolare, da ultimo il d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore* (GU n.4 del 7-1-2022, vigente al 8-1-2022)

DISPONE

La proroga al 31 marzo 2022 dell'operatività delle disposizioni date, in relazione al possesso del *green pass*, con ordini di servizio del 14 ottobre 2021 e del 21 ottobre 2021, che si intendono qui integralmente richiamate, salvo che per le seguenti integrazioni e precisazioni:

- **A partire dal giorno 8 gennaio 2022**, a mente delle disposizioni di cui all'art. 9-sexies del d.l. 52/2021, per come integrato dall'art. 3 del d.l. 1/2022, i controlli sul possesso del *green pass base* sono estesi anche " ai difensori, ai consulenti ai periti e agli altri ausiliari

del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia". Tali disposizioni devono, quindi, intendersi riferite anche alla Polizia Giudiziaria, mentre non si applicano "ai testimoni e alle parti del processo";

- **Con specifico riferimento ai difensori, il comma 8 bis, come introdotto dal d.l. 1/2022,** prevede che *"l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento"*;
- L'art. 4 *quater*, come introdotto dall'art. 1 del d.l. 1/2022, introduce obbligo generale di vaccinazione per gli ultracinquantenni: tale obbligo, vigente dal giorno 8 gennaio 2022 al giorno 15 giugno 2022, si tradurrà nell'obbligo di esibizione della relativa certificazione (cosiddetto *green pass rafforzato*) per l'ingresso in questi Uffici da parte dei soggetti ultracinquantenni che facciano parte del personale dell'amministrazione della giustizia ed equiparati, dei magistrati degli ausiliari ed equiparati. Tale obbligo di esibizione decorrerà **dal 15 febbraio 2022;**
- **Dal 1 febbraio 2022 al 31 marzo 2022** si applicheranno le prescrizioni e le verifiche dei certificati verdi ordinari (*green pass base*) per l'accesso agli uffici pubblici, secondo il disposto dei nuovi commi introdotti nell'art. 9 *bis* del d.l. 52/2021 dall'art. 3 del d.l. 1/2022, fatte salve, in merito, le eventuali prossime indicazioni del DPCM di prossima emanazione (entro 23 gennaio 2022).

RICHIAMA

come sopra detto, integralmente il contenuto delle proprie precedenti disposizioni, tra le quali, in particolare:

1. Il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro, trattandosi di specifico obbligo nonché requisito indispensabile per l'accesso agli uffici giudiziari. Il soggetto che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma che non sia in grado di esibirla, non sarà ammesso agli Uffici Giudiziari;
2. L'art. 1 comma 2, prevede che l'obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni *"non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute."* In merito richiamando quanto già indicato in specifica circolare DOG del Ministro della Giustizia, i soggetti esentati dalla campagna vaccinale – sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute - saranno sottoposti a controllo mediante lettura di specifico *QR code* che è in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, i soggetti esenti sono tenuti alla trasmissione della documentazione sanitaria in tema di esenzione al medico competente dell'ufficio di appartenenza e non saranno sottoposti a controllo. Essi, tuttavia, potranno autorizzare il medico competente ad informare il personale deputato ai controlli della circostanza dell'esistenza di esonero dalle verifiche.
3. La verifica del possesso della certificazione verde è configurata dal decreto-legge 127 del 2021 come un vero e proprio controllo di accesso a luogo di lavoro e non come verifica di condizioni sanitarie; essa, dunque, rientra nel quadro dei servizi resi dalla Vigilanza Privata a mente del contratto sottoscritto. Pertanto, alla verifica delle certificazioni verdi COVID-10 provvede – con le modalità già in essere - il personale della

Società incaricata del servizio di Vigilanza, I.S.S.V. SpA, la quale ha già, su richiesta di questo Ufficio, fornito per iscritto assicurazione di fattibilità, senza oneri aggiuntivi. **Pertanto, il presente provvedimento costituisce per il personale addetto al servizio di vigilanza, atto formale di incarico.**

4. Il personale preposto al controllo dovrà vietare l'accesso alla struttura - o la permanenza in essa se già vi abbia fatto ingresso - al lavoratore, o altro soggetto obbligato, privo di *green pass* valido, o che si rifiuti di esibirlo (salvo che si tratti di persona esente perché non soggetta alla campagna vaccinale) e lo inviterà ad allontanarsi. Comunicherà, quindi, con immediatezza, alla Segreteria del Procuratore il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso o la permanenza. Di ciò sarà informato il Procuratore Generale, dandosi corso alle procedure conseguenti alle violazioni accertate.
5. Tutti i destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. In tale ottica, si rammentano gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di accedere a luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia.
6. Conservano, altresì, validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione. Di tutte le predette disposizioni si continua a raccomandare il rigoroso rispetto, anche al fine di evitare che l'accesso agli uffici della utenza ancora non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

Il presente provvedimento entrerà in vigore immediatamente e avrà efficacia - salvo proroghe - sino al 31 marzo 2022, con riserva di eventuali modifiche ed integrazione anche alla luce di eventuali ulteriori linee-guida governative ovvero di decreti o circolari ministeriali che siano in futuro emanati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura della Repubblica e sarà trasmesso per conoscenza:

- al CSM (protocollo.csm@giustiziacert.it)
- alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma
- al Consiglio giudiziario del distretto di Corte d'Appello di Roma
- al Ministero della Giustizia - DOG
- al RSPP, alle OO. SS., al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alla RSU in sede
- alla Società di Vigilanza "I.S.S.V." spa
- ai resp. del CIT, per la comunicazione alle società svolgenti servizi di intercettazione

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Lina Cusano

